

Associazione Temporanea di Imprese tra:



Hy.M.Studio mandante:
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 891
e-mail: hym@hymstudio.it www.hymstudio.it

Hydrodata S.p.A. capogruppo mandataria:
via Pomba 23 - 10123 TORINO tel. 011 55 92 811, fax 011 56 20 620
e-mail: hydrodata@hydrodata.it www.hydrodata.it



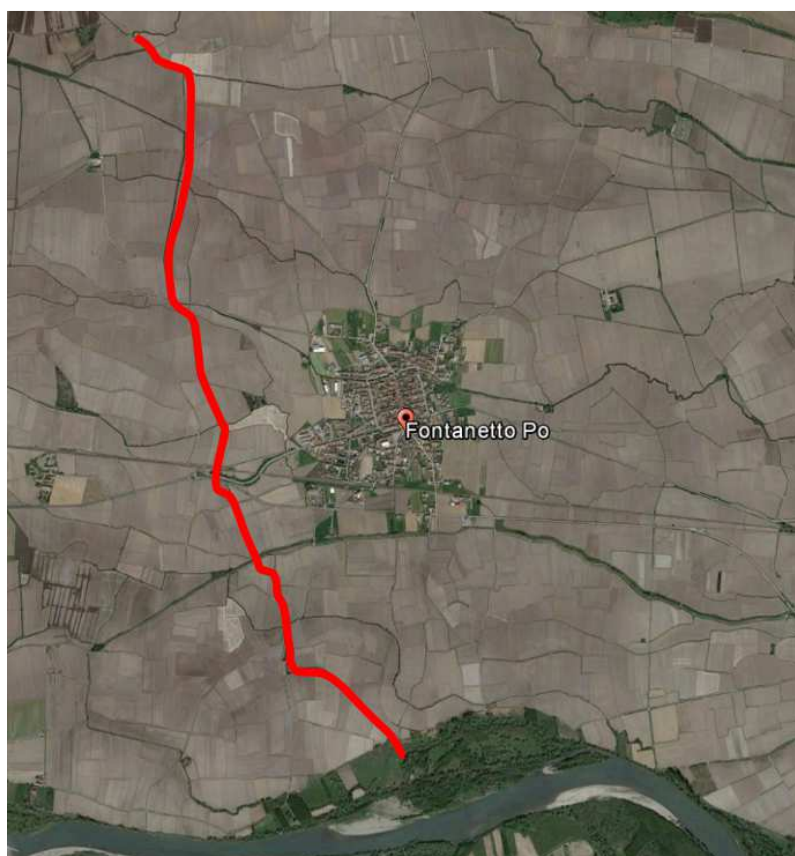
COMUNE DI FONTANETTO PO

Provincia di Vercelli



REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

PROGETTO ESECUTIVO



Schema di contratto

CODICE DOCUMENTO

ELABORATO

3218	-	1	0	-	1	2	0	0	2	.	DOC			6.5.c
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	--	--	-------

02	APR. 24	S.GRIVA	A. DENINA	M. CODO	
01	MAR. 22	M.CODO	R.BERTERO	C.SOLDERA	
00	OTT. 21	M.CODO	R.BERTERO	C.SOLDERA	
REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE AD OVEST
DI FONTANETTO PO (FASE 1)
E
OPZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE
DEL CANALE SCOLMATORE (FASE 2)

CIG: _____

TRA

-COMUNE DI FONTANETTO PO, C.F. 00347340028, P. IVA 00347340028, con sede in Fontanetto Po, alla Piazza Garibaldi n.5, qui rappresentata da Riccardo Vallino, in qualità di Legale rappresentante e sindaco, di seguito “Comune” o anche “la Stazione Appaltante”;

E

- _____, C.F. _____, P. IVA _____,
_____ con sede in _____, alla Via _____,
_____ qui rappresentata da _____, in qualità
di _____, di seguito “.....” o anche “l’Appaltatore” e,
congiuntamente, anche “Parti”.

*Il presente documento, redatto ai sensi dall’art. 32 dell’allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Appaltatore; esso
integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in
caso di contrasto.*

Premesso che

1. con bando pubblicato sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) in data _____ e su B.D.N.C.P. (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) in data _____, S.C.R. Piemonte S.p.A., incaricata dal Comune di Fontanetto Po di svolgere attività tecniche amministrative con funzione di Stazione Appaltante per la fase di affidamento, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO E OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE" - CUP _____ - CIG _____;

2. il valore globale dell'appalto è pari ad € 12.931.700,00 IVA esclusa, definito come segue:

FASE 1

- € 11.065.658,46 IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 146.341,54 IVA esclusa, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- per un totale di € 11.212.000,00 IVA esclusa.

FASE 2 (opzionale)

- € 1.671.641,54 IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso);
 - € 48.058,46 IVA esclusa, per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso),
- per un totale di € 1.719.700,00 IVA esclusa.

3. il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. sono state presentate n. _____ offerte;

5. all'esito dello svolgimento della predetta procedura, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha dapprima verificato in capo all'Appaltatore il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura stessa e, quindi, con Determinazione del _____, n. _____, ha disposto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell'Appaltatore;

6. l'Appaltatore ha preso visione del Capitolato Speciale d'Appalto e della documentazione tecnica di gara allo stesso allegata;

7. l'Appaltatore, ai fini della stipula del presente Contratto, ha costituito e trasmesso:

a) idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, nella forma di _____, con le modalità previste dall'art. 106 del citato decreto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo, emessa da _____, in data _____, n. _____, e valida sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori (Fase 1) risultante dal relativo certificato, per un importo garantito pari ad € _____ (Euro _____),

in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 9 e nel presente Contratto al successivo art. 4;

b) idonee polizze assicurative, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 10 e nel presente Contratto al successivo art. 5.

* * *

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

(FASE 1)

E DELL'OPZIONE PER L'AFFIDAMENTO

DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE

(FASE 2)

Articolo 1 - Premesse, Allegati e Definizioni

1.1. Le Premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito, "*Documentazione di Gara*");

b) Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante (di seguito, "*P.E.*");

c) Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (di seguito, "*O.T.*");

d) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (di seguito, "*O.E.*");

e) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'Offerta;

f) Garanzia definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di Gara;

g) Codice Etico di Comportamento e Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante, di cui: sistema disciplinare, organismo di vigilanza e piano di corruzione, patto di integrità e informativa privacy;

1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, "*Codice*") e suoi allegati quali norme regolamentari;

b) il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;

c) il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 (di seguito, "*Cap. Gen.*"), per la parte ancora in vigore;

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate.

1.3. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

- a) “*Comune*” o “*Stazione Appaltante*”: Comune di Fontanetto Po;
- b) “*Contratto*”: il presente Contratto comprensivo degli allegati;
- c) “*Appaltatore*”: _____, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- d) “*Documentazione di Gara*”: la documentazione di gara elencata all'art. 1.1., lett. a), del presente Contratto;
- e) “*Offerta Tecnica – O.T.*”: l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- f) “*Offerta Economica – O.E.*”: l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- g) “*Lavori - Fase 1*”: i lavori relativi alla “REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO” e “*Lavori - Fase 2*”: i lavori relativi al “COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE”, come descritti nella Documentazione di Gara;
- h) “*Responsabile Unico di Progetto – R.U.P.*”: il Responsabile Unico di Progetto per l'intervento in oggetto, Arch. Valentina Rinarelli.

Articolo 2 - Oggetto

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati e funzionali i lavori di “REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO (FASE 1)” e collegata opzione relativa all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati e funzionali i lavori di “COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE (FASE 2)”, come meglio descritti negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati e nell'Offerta presentata dall'Appaltatore.

2.2. Le caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere in tutto conformi al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, nonché all'Offerta presentata dall'Appaltatore.

2.3. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui sia attivata l'opzione di Fase 2 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE descritta nel Capitolato Speciale di Appalto e negli atti di gara per eseguire ulteriori lavori.

2.4. L'esercizio dell'opzione, come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di gara, da parte della Stazione Appaltante è comunicato a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dell'operatore economico nel presente contratto entro 11 (undici) mesi dal verbale di consegna dei lavori di Fase 1.

2.5. La Stazione Appaltante ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle lavorazioni opzionali di Fase 2: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se l'appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico.

2.6. Alle prestazioni opzionali si applicano le norme contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

* * *

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

FASE 1

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

3.1. L'importo complessivo del presente appalto, relativamente ai Lavori – Fase 1, ammonta ad € _____ (Euro _____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al _____% (_____) offerto dall'Appaltatore; tale somma è comprensiva di € _____ (Euro _____), per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3.3. L'importo contrattuale è "a corpo", fisso ed invariabile salvo quanto previsto al successivo art. 22 del presente Contratto.

Articolo 4 - Garanzia definitiva

4.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegata, la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice, già richiamata in premessa, prestata dall'Appaltatore per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso di eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

4.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 117. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

4.4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 9.

Articolo 5 - Assicurazioni

5.1. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato alla Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative, già richiamata in premessa.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni che possono verificarsi nell'esecuzione del Contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

5.2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo, nella forma Contractors All Risks (C.A.R), polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ – Agenzia _____ in data _____, come segue:

a) per danni di esecuzione

partita 1) per un massimale di € 11.212.000,00 (Euro undicimilioniduecentododicimila/00)

partita 2) per un massimale di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)

partita 3) per un massimale di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)

b) per responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale/sinistro alla stipula di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00).

5.3. L'Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione Lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

5.4 L'Appaltatore si impegna a consegnare, per la liquidazione della rata di saldo, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale

a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, contenente le clausole di cui all'art. 117, comma 11, del Codice.

5.5. Si richiama quanto previsto agli artt. 10 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 – Piano Operativo di Sicurezza

6.1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei Lavori – Fase 1, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, un Piano Operativo della Sicurezza (di seguito, “P.O.S.”) corredato da un cronoprogramma sulla base del Progetto Esecutivo (di seguito, “P.E.”) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

6.2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito, “C.S.E.”), al quale compete l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito, “P.S.C.”) in fase di redazione del P.E., gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

6.3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 7 - Consegna dei lavori

7.1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 20.

Articolo 8 - Programma Esecutivo dei Lavori

8.1. Il Programma Esecutivo dei Lavori (di seguito, “P.E.L.”), di cui all'art. 32, comma 9, dell'allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, deve essere presentato entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori dall'Appaltatore alla Direzione Lavori e deve essere redatto in conformità al cronoprogramma del P.E. ma comunque concordato e approvato dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante.

8.2. Il P.E.L. approvato sarà impegnativo per l'Affidatario che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche allo stesso programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori. Il P.E.L. può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

8.3. In caso di varianti significative al P.E.L. per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L. così variato dovrà essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di competenza.

8.4. Il reiterato mancato rispetto del P.E.L. per almeno 2 (due) volte anche non consecutive, certificato dal Direttore dei Lavori (di seguito "D.L.") tramite PEC, costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore.

Articolo 9 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

9.1. Il termine per l'esecuzione dei Lavori - Fase 1 è di complessivi 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

9.2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

9.3. In materia sospensioni e proroghe si richiama quanto stabilito dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 121 del Codice.

Articolo 10 - Penali e Premio di accelerazione

10.1. Si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 – Subappalto e distacco di manodopera

11.1. *(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato per i Lavori – Fase 1 di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

Non è consentito il subappalto in ragione di quanto dichiarato dall'Operatore Economico negli atti della procedura di affidamento.

11.1. *(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta dall'Appaltatore in merito all'intenzione di subappaltare i Lavori – Fase 1)* L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

11.2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

11.3. Si rimanda all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto per la relativa disciplina.

11.4. L'Appaltatore resta responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, ad eccezione dei casi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

11.5. L'Appaltatore è obbligato, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

11.6. Il D.L. ed il R.U.P., nonché il C.S.E. ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

11.7. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., ossia del distacco di manodopera, dovrà trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

11.8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. La Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

11.9. Ai fini del pagamento dei S.A.L. la Stazione Appaltante procederà a richiedere il D.U.R.C. dell'impresa distaccante.

* * *

DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE

FASE 2

*(L'APPALTATORE SI IMPEGNA SIN DA ORA A RISPETTARE QUANTO QUI PREVISTO
IN CASO DI ESERCIZIO DI OPZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE)*

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

3.1. L'importo complessivo del presente appalto, relativamente ai Lavori – Fase 2, ammonta ad € _____ (Euro _____) oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso unico percentuale pari al _____% (_____) offerto dall'Appaltatore; tale somma è comprensiva di € _____ (Euro _____), per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

3.2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3.3. L'importo contrattuale è "a corpo", fisso ed invariabile salvo quanto previsto al precedente art. 22 del presente Contratto.

Articolo 4 - Garanzia definitiva

4.1. Relativamente ai Lavori – Fase 2, l'Appaltatore si obbliga a prestare la garanzia definitiva ex art. 117 del Codice per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso di eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

4.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 117. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente.

4.4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 9.

Articolo 5 - Assicurazioni

5.1. Relativamente ai Lavori – Fase 2, senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, l'Appaltatore si obbliga a consegnare alla Committente documentazione attestante il possesso di idonee polizze assicurative, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 10.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore assumerà la responsabilità di danni che possono verificarsi nell'esecuzione del Contratto, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

5.2. L'Appaltatore si obbliga a stipulare a tale scopo, nella forma Contractors All Risks (C.A.R), polizza assicurativa come segue:

a) per danni di esecuzione

partita 1) per un massimale di € 11.212.000,00 (Euro undicimilioniduecentododicimila/00)

partita 2) per un massimale di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)

partita 3) per un massimale di € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00)

b) per responsabilità civile terzi (R.C.T.) per un massimale/sinistro alla stipula di € 5.000.000.00 (Euro cinquemilioni/00).

5.3. L'Appaltatore si obbliga a produrre una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione Lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

5.4 L'Appaltatore si impegna a consegnare, per la liquidazione della rata di saldo, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, contenente le clausole di cui all'art. 117, comma 11, del Codice.

5.5. Si richiama quanto previsto agli artt. 10 e 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 – Piano Operativo di Sicurezza

6.1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione a mezzo PEC dell'esercizio di opzione da parte della Stazione Appaltante e comunque prima dell'inizio dei Lavori – Fase 2, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante e al C.S.E., un Piano Operativo della Sicurezza (di seguito, "P.O.S.") corredato da un cronoprogramma sulla base del Progetto Esecutivo (di seguito, "P.E.") per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

6.2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al C.S.E. gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

6.3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 7 - Consegna dei lavori

7.1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 20.

Articolo 8 - Programma Esecutivo dei Lavori

8.1. Il Programma Esecutivo dei Lavori (di seguito, "P.E.L."), di cui all'art. 32, comma 9, dell'allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023, deve essere presentato entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei Lavori –

Fase 2 dall'Appaltatore alla Direzione Lavori e deve essere redatto in conformità al cronoprogramma del P.E. ma comunque concordato e approvato dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante.

8.2. Il P.E.L. approvato sarà impegnativo per l'Affidatario che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche allo stesso programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori. Il P.E.L. può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

8.3. In caso di varianti significative al P.E.L. per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.E.L. così variato dovrà essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del C.S.E., per quanto di competenza.

8.4. Il reiterato mancato rispetto del P.E.L. per almeno 2 (due) volte anche non consecutive, certificato dal D.L. tramite PEC, costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore.

Articolo 9 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

9.1. Il termine per l'esecuzione dei Lavori - Fase 2 è di complessivi 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

9.2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 10.

9.3. In materia sospensioni e proroghe si richiama quanto stabilito dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 121 del Codice.

Articolo 10 - Penali e Premio di accelerazione

10.1. Si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 – Subappalto e distacco di manodopera

11.1. *(qualora l'Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto per i Lavori – Fase 2 oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)*

Non è consentito il subappalto in ragione di quanto dichiarato dall'Operatore Economico negli atti della procedura di affidamento.

11.1. *(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta dall'Appaltatore in merito all'intenzione di subappaltare i Lavori – Fase 2)* L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

11.2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono

essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

11.3. Si rimanda all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto per la relativa disciplina.

11.4. L' Appaltatore resta responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, ad eccezione dei casi di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.

11.5. L'Appaltatore è obbligato, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a sostituire il subappaltatore relativamente al quale, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice.

11.6. Il D.L. ed il R.U.P., nonché il C.S.E. ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.

11.7. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., ossia del distacco di manodopera, dovrà trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

11.8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. La Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

11.9. Ai fini del pagamento dei S.A.L. la Stazione Appaltante procederà a richiedere il D.U.R.C. dell'impresa distaccante.

* * *

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI FONTANETTO PO

(FASE 1)

E DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI MONTE DEL CANALE SCOLMATORE

(FASE 2)

Articolo 12 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

12.1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

12.2. Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

12.3. In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

12.4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la Direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (di seguito, "*Direttore Tecnico di Cantiere*"), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

12.5. Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al comma 1 del presente articolo.

12.6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

12.7. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 17.

Articolo 13 - Disciplina e buon ordine del cantiere

13.1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

13.2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

13.3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 14 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

14.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente appalto previste dal P.E., dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara.

14.2. Nell'accettare le prestazioni e i lavori oggetto del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiaro, quindi, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori, nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, della presenza della falda e delle escursioni stagionali, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e scariche autorizzate e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto della Stazione Appaltante.

14.3. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 15 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

15.1. Si richiama quanto stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte amministrativa, che si intende integralmente qui riportato, nonché quanto specificato nella parte tecnica del Capitolato Speciale d'Appalto.

15.2. L'Appaltatore si obbliga a:

- a) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel P.E., nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto;
- b) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le citate prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante;

c) eseguire le prestazioni oggetto d'appalto predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

d) comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione relativa a:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, in particolare, dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

- le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

- eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;

e) rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e ad assumersi ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire. In particolare, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto agli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

15.3. Oltre agli oneri di cui al Cap. Gen., per la parte in vigore, e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto.

15.4. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla rielaborazione e restituzione, su formato AUTOCAD DWG 2000 o successiva, dei disegni di progetto.

15.5. L'Appaltatore si obbliga a:

- a) predisporre tutta la documentazione tecnica ed amministrativa utile e necessaria all'eventuale revisione delle autorizzazioni già ottenute;
- b) fornire assistenza completa alla Stazione Appaltante ai fini dell'eventuale revisione di autorizzazioni già ottenute od eventuali procedure di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 16 - Responsabilità dell'Appaltatore

16.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.

16.2. La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Stazione Appaltante stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante e verso i terzi.

16.3. È inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero della Stazione Appaltante e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

16.4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

16.5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

16.6. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per l'esecuzione, l'aggiornamento, l'integrazione delle caratteristiche geometriche, architettoniche, strutturali e impiantistiche incluse le indagini, i saggi, l'esecuzione delle prove conoscitive sulle strutture e sui terreni, finalizzate all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto degli immobili e della verifica/aggiornamento del modello digitale, le eventuali prove acustiche ed energetiche *ex ante* e *post ante*.

16.7. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per il recepimento delle prescrizioni connesse all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di competenza del C.S.E., a seguito dello sviluppo del P.E. e del recepimento delle proposte migliorative dell'Appaltatore.

16.8. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.

16.9. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L. nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

16.10. L' Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

16.11. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

16.12. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del D.L.

16.13. Il D.L. rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal D.L., la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

16.14. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del D.L. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

16.15. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal D.L. nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità alla

normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

16.16. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 17 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

17.1. Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, sul valore contrattuale (rispettivamente riferito ai Lavori - Fase 1 ed ai Lavori - Fase 2) verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento), da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori (per ciascuna Fase), anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

17.2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabile, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

17.3. Si applica la disciplina di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto cui si rimanda.

17.4. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate in formato elettronico, alla Stazione Appaltante, P. IVA: 00347340028, con sede in Fontanetto Po, alla Piazza Garibaldi n.5. La Stazione Appaltante è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 209 – 214, della Legge n. 244/2007 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: *UF7HO4*. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP), il Codice Identificativo Gara (CIG) e la dicitura *split-payment*.

La Committente non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

17.5. In caso di raggruppamento temporaneo, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico alla Stazione Appaltante e il Capogruppo del raggruppamento provvederà a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento da parte della Stazione Appaltante avverrà tramite unico bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento.

17.6. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore a mezzo PEC, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

17.7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 117, comma 11, del Codice.

Articolo 18 – Persone che possono riscuotere

18.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen., l'Appaltatore designa di seguito la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo dalla Stazione Appaltante: _____.

18.2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone sopra indicate deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

18.3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 19 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

19.1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 36/2010 e s.m.i..

19.2. La Stazione Appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall'Appaltatore.

La comunicazione alla Stazione Appaltante va fatta dal legale rappresentante dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare sullo stesso, oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già esistenti.

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo

appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Ogni eventuale variazione dei conti correnti dedicati e/o delle persone delegate ad operare su di essi dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC.

19.3. L'Appaltatore (e/o ciascun componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese) si obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nei lavori oggetto del presente appalto, apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge, nella formula seguente:

“OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” Legge n. 136/2010 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali saranno utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo saranno registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd “obbligo di tracciabilità”) o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, ai sensi del citato art. 3 della Legge n. 136/2010, la Vostra ditta di impegna a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna altresì a che detti obblighi siano assunti anche da soggetti terzi da Voi coinvolti nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente ordine.

Conseguentemente sarà applicata la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.A. o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CUP: _____ e il CIG: _____”.

19.4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata legge.

19.5. In tutti i casi in cui le transazioni contemplate nel presente articolo siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa, l'Appaltatore (e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese) che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L'Appaltatore (e/o da ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese) si impegna, altresì, a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti.

19.6. L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, A.N.A.C.).

19.7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Articolo 20 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti

20.1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

20.2. È ammessa la cessione dei crediti e si applica l'art. 120, comma 12, del Codice.

20.3. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata nei modi di legge.

È obbligo dell'Appaltatore richiedere espressa autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante, indicando nella richiesta le generalità del cessionario.

In ogni caso, l'eventuale cessione dei crediti sarà subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori a seguito dei S.A.L. emessi in base all'avanzamento dei lavori.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili qualora la Stazione Appaltante non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione stessa.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo all'appalto con questo stipulato.

20.4. In caso di cessione dei crediti, l'Appaltatore si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti al contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del contraente medesimo, riportando il CIG.

Articolo 21 - Contabilità dei lavori

21.1. La contabilità, tenuta sui documenti contabili di cui all'allegato II.14 del Codice, è disciplinata all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda.

Articolo 22 – Revisione prezzi e varianti

22.1. Al presente Contratto si applica la revisione del prezzo d'appalto; le modalità di applicazione della clausola di revisione prezzi sono disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 36, cui si rimanda.

22.2. Eventuali ulteriori modifiche rispetto all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 del presente Contratto, nonché varianti in corso d'opera, sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo la disciplina di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto cui si rimanda.

Articolo 23 – Ultimazione dei lavori e certificato di collaudo

23.1. A seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori, il D.L., ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. e), dell'allegato II.14 al Codice, redige il conto finale dei lavori che viene trasmesso al R.U.P. e firmato dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione con la quale la stessa è invitata a prenderne visione.

23.2. Si richiama quanto stabilito dagli art. 27 e 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte amministrativa, che si intendono integralmente qui riportati.

23.3. L'Appaltatore, in fase di collaudo, dovrà cooperare ed attuare quanto necessario per un positivo esito del collaudo medesimo, fornendo alla Stazione Appaltante la necessaria assistenza nello svolgimento di tutte le attività indicate all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, senza che ciò dia allo stesso diritto ad alcuna integrazione del compenso o indennizzo di qualsiasi genere.

Articolo 24 - Danni di Forza Maggiore

24.1. Si richiama quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella parte amministrativa, che si intende integralmente qui riportato.

Articolo 25 – Recesso e risoluzione del Contratto

25.1. La Stazione Appaltante potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'incarico, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto medesimo, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

25.2. Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne la Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggiore somma che la medesima Committente sarà tenuta ad erogare, in particolare in relazione alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere al professionista che subentrerà nell'esecuzione dell'incarico.

Si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

25.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio, tramite PEC, all'Appaltatore di comunicazione dell'intenzione di avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del Contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del Contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 ovvero emergano, in sede di informativa antimafia di cui al citato decreto, elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o in materia di sicurezza;
- c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante;
- d) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente Contratto in materia di divieto di cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
- e) per il raggiungimento di una penale di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
- f) per la reiterazione, per almeno 3 (tre) volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza;
- g) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- h) per violazione degli obblighi discendenti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dal Codice Etico di Comportamento adottati dalla Stazione Appaltante di cui: sistema disciplinare, organismo di vigilanza e piano di corruzione, patto di integrità e informativa privacy;
- i) per violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù del presente Contratto.

25.4. La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

25.5. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto di appalto che la Stazione Appaltante dovesse sopportare in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

25.6. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo nulla potrà pretendere dalla Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della comunicazione PEC.

25.7. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avverrà alle condizioni già proposte in sede di offerta dall'operatore economico interpellato.

Articolo 26 - Elezione di domicilio

26.1. Le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione Appaltante, presso la propria sede in *Fontanetto Po*, Piazza Garibaldi n.5, PEC *fontanetto.po@cert.ruparpiemonte.it*;
- l'Appaltatore, presso la propria sede in _____, Via _____, PEC _____.

Articolo 27 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico di Comportamento di cui: sistema disciplinare, organismo di vigilanza e piano di corruzione, patto di integrità e informativa privacy.

27.1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di cui: sistema disciplinare, organismo di vigilanza, piano di corruzione, patto di integrità, informativa privacy e del Codice Etico di Comportamento dalla stessa adottata, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

27.2. L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, di tali obblighi è considerata dalla Stazione Appaltante grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

Articolo 28 - Pubblicità e clausola di riservatezza

28.1. È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del presente Contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

28.2. La Stazione Appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicità, sui relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Articolo 29 - Privacy

29.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale, nonché per ottemperare ad obblighi di legge, come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Committente si avvarrà come Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto contrattuale di cui trattasi.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo.

L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE 679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 30 – Controversie e foro competente.

30.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

30.2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza, trovano applicazione le norme del Codice civile sull'interpretazione del contratto.

30.3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione –, la quale non si sia potuta risolvere ai sensi degli artt. 210 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è competente in via esclusiva il Foro di Vercelli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 31 - Spese contrattuali

31.1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

31.2. Resta, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente Contratto.

31.3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività di cui al presente Contratto, dal giorno della consegna dei lavori a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

31.4. Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Ai fini fiscali, in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 2 della tariffa II allegata al citato D.P.R.

31.5. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

La Stazione Appaltante
Comune di Fontanetto Po

L'Appaltatore

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto gli artt. 2, 3, 9 e 10 (Fase 1), 3, 9 e 10 (Fase 2), 14, 15, 16, 19, 20, 25, 30 e 31 del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

L'Appaltatore
